

## **CONDOMINIO: IL PAGAMENTO DELL'AMMINISTRATORE CON CARTE DI CREDITO**

La normativa sulla POS, che dovrebbe entrare in vigore dal 30/06, presenta molti aspetti poco chiari, come già evidenziato dai media. Secondo l'art. 5, quarto comma del D.L. 179/2012, *«a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n° 231»*.

Siamo dell'avviso che il richiamato art. 5, quarto comma, del D.L. 179/2012, possa applicarsi anche alle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui all'art. 1, secondo comma, della Legge 4/2013 – fra cui quella di amministratore – quantomeno limitatamente agli amministratori condominiali attestati dalle rispettive associazioni ed inserite nel sito del Ministero dello Sviluppo.

Il richiamato Decreto non stabilisce peraltro che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti ai professionisti debbano avvenire in questo modo. La norma si limita infatti a stabilire che nel caso in cui un cliente voglia pagare con una carta di credito, il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento, fermo restando che solo il contratto d'opera professionale regola in tutto e per tutto il rapporto con il cliente, con la conseguenza che la POS deve configurarsi non come un obbligo ma come un onere limitato agli importi superiori a 30 euro.

In ogni caso, la nuova disposizione non è affatto cogente, posto che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento con carta di credito. Semmai, in caso di rifiuto del pagamento a mezzo di carta di credito, può scattare la mora del creditore (professionista) a norma dell'art. 1206 c.c., per il quale *«il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione»*.

CENTRO STUDI  
FNA-CONFAPPI